

OGGETTO: *USI CIVICI – Comune di NEPI (VT)* - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo per la realizzazione di servizi di pubblico interesse, per effetto dell'adottata variante generale al P.R.G.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18/02/2002 n° 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n° 1 del 6 settembre 2002 e successiva;

VISTO l'art. 12 della L. 16/06/27, n° 1766;

VISTI gli artt. 37 – 39 e 41 del R.D. 26/02/28, n° 332;

VISTO l'art. 2 della L. R. n°1 del 03/01/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n° 6 del 27/01/2005;

VISTA la nota n° 20827 del 21/11/2008, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 1 dicembre 2008, con il prot. n° 187658, con la quale il Comune di Nepi trasmette la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo, interessati da previsioni a servizi di pubblico interesse dall'adottata variante generale al Piano Regolatore vigente;

VISTA la deliberazione n° 43 dell'11/11/2008, con la quale il Consiglio Comunale di Nepi richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo per aree a servizi, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n° 1766, censiti nel N.C.T. del Comune di Nepi, come in appresso riportato, con le rispettive nuove destinazioni urbanistiche:

FOGLIO	PARTICELLA	SUP. HA	DESTINAZIONE
4	22/p – 52/p – 53/p – 56/p - (ex 40/p) – 57/p (ex 40/p);	62.20.80	F1 – Servizi pubblici e privati di uso collettivo
4	22/p – 46 – 48 – 52/p – 53/p – 56/p – 57/p – 58 (ex 40/p).		F7 – Impianti sportivi e ricreativi
14	164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 172;	14.46.80	F9 – Parco naturale
19	5 – 11 – 12.		

per una superficie complessiva di Ha. 76.67.60;

VISTA la relazione di perizia “Studio di fattibilità” redatta dal perito demaniale p.a. Alessandro Alebardi, approvata con medesimo atto n° 43/2008 al riguardo l'accertamento della natura demaniale dei terreni interessati all'intervento e con la quale si procede alla verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione, in rapporto alla consistenza del demanio civico esistente e sulla base di considerazioni di carattere generale, nonché il relativo indennizzo dovuto alla collettività di Nepi;

VISTO il parere di cui all'art. 7 della L.R. 59/1995 rilasciato dalla Direzione Regionale Agricoltura il 28/01/2008, prot. n° 13665 riguardante la citata Variante Generale al P.R.G.;

VISTO l'art. 10 della L.R. n° 6 del 27/01/2005 recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

VISTO il 3° comma dell'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n° 1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori generali o loro varianti;

RILEVATO che per i terreni di demanio collettivo gestiti dal Comune, la previsione ad uso edificatorio di natura industriale (Zona D1 e D3 di P.R.G.) potrà essere attuata solo a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini prescritti dalle N.T.A. della Variante di che trattasi, di cui al citato parere prot. n° 13665/2008;

RITENUTO, di conseguenza, di dover dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alle sole aree previste, dall'adottata Variante Generale al P.R.G., a zone di interesse collettivo aventi destinazione a "*F1 – Servizi pubblici e privati di uso collettivo*", "*F7 – Impianti sportivi e ricreativi*", "*F9 – Parco naturale*", giacché la sottrazione al demanio collettivo del comprensorio terriero in oggetto, non costituisce nocimento all'esercizio dei diritti civici in quanto le terre temporaneamente sottratte all'esercizio degli usi sono da ritenersi marginali rispetto alle residue aree a disposizione dei pochissimi utenti che ancora esercitano i diritti civici, nonché per il beneficio che ne trarrà il Comune medesimo sia sotto l'aspetto sociale, sia sotto quello economico;

D E T E R M I N A

Di autorizzare il Comune di Nepi (VT) al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alle sole aree previste, dall'adottata variante generale al P.R.G., a zone di pubblico interesse aventi destinazione a "servizi" di pubblico interesse, di terreni di demanio collettivo identificati al Catasto dell'omonimo Comune al:

- Foglio 4 particelle n° 22/p – 52/p – 53/p – 56/p – 57/p (Zona F1) e particelle n° 22/p – 46 – 48 – 52/p – 53/p – 56/p – 57/p – 58 (Zona F7) di Ha. 62.20.80;
- Foglio 14 particelle n° 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 172 e Foglio 19 particelle n° 5 – 11 – 12 (Zona F9) di Ha. 14.46.80,
per una superficie complessiva di Ha. 76.67.60.

I terreni per i quali è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, qualora cessino gli scopi, torneranno alla loro originaria destinazione.

Qualora l'amministrazione comunale intenda procedere alla concessione, dovrà far riferimento ai canoni indicati dal perito demaniale, ovvero, qualora intendesse procedere alla alienazione delle aree in questione, dovrà richiedere debita autorizzazione alla Regione Lazio a norma della L.R. n° 6 del 27/01/2005.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini